

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4686 del 11/10/2019
Oggetto	DPR 59/2013. DITTA CASE' SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L' ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE E PRODUZIONE DI VINO DA SVOLGERSI NELL'AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI TRAVO LOC. CASAL POZZINO SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4803 del 10/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR N. 59/2013. DITTA CASE' SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI " COLTIVAZIONE UVA E PRODUZIONE DI VINO" DA SVOLGERSI NELL'AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI TRAVO (PC), LOCALITA' CASAL POZZINO SNC.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- a) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- b) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza presentata dalla ditta **Case' Società Agricola** acquisita agli atti prot. PG/2019/71994 del 7/5/2019 per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*coltivazione uva e produzione di vino*" da svolgersi presso l'Azienda sita in Comune di Travo, Località Casal Pozzino snc nell'ambito del procedimento unico avviato dal Suap territorialmente competente (svolgente le funzioni di Sportello Unico anche per il Comune di Travo);

Rilevato che l'istanza è stata avanzata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale avente recapito in corpo idrico superficiale " fosso senza denominazione" confluyente nel Rio della Casa;;

Vista, altresì, la documentazione integrativa prodotta dalla Società Agricola assunta agli atti rispettivamente in data 5/6/2019 ed in data 8/7/2019 con prot.lli n. 88443 e 106447;

Verificato che:

- lo scarico domestico derivante dall'insediamento risulterà costituito dai seguenti contributi: dalle acque reflue domestiche prodotte dall'abitazione esistente (6 A.E.9 e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della cantina e del locale degustazione (1 A.E.) per un totale di 7 A.E.;
- le acque reflue domestiche sono trattate mediante un sistema costituito dal n. 2 fosse Imhoff, n. 2 degradatori ed un filtro percolatore anaerobico (modello Plus della Ditta Isea dimensionato per 12 A.E.);
- lo scarico di acque reflue domestiche (S1) in uscita dall'impianto di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" che si immette più a valle nel " Rio della Casa";
- le acque reflue provenienti dall'attività di vinificazione vengono raccolte in apposita vasca a tenuta per il successivo conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento;
- L'Azienda non svolge attività di lavaggio bottiglie, né attività di ristorazione;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi che, nella seduta del 2 ottobre 2019 acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole anche per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **Casè Società Agricola** per l'attività di "coltivazione uva e produzione vino" da svolgersi nell'Azienda sita in Comune di Travo, Località Casal Pozzino comprendente il titolo abilitativo suindicato;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CASE' SOCIETA' AGRICOLA** (c.f. 01661160331) per l'attività di "coltivazione uva e produzione vino" da svolgersi nell'Azienda ubicata in Comune di Travo (PC), località Casal Pozzino snc. La presente autorizzazione comprende il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale avente recapito in corpo idrico superficiale " fosso senza denominazione" confluyente nel Rio della Casa;

2. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale avente recapito in corpo idrico superficiale " fosso senza denominazione" confluyente nel Rio della Casa le seguenti **prescrizioni**:

- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà, in alcun caso, risultare superiore alla massima potenzialità prevista per l'impianto di trattamento;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti dell'impianto dovranno risultare conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) il degrassatore a servizio della cucina dell'abitazione non dovrà risultare di capacità inferiore a 300 lt.;
- d) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi

dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del filtro percolatore secondo quanto previsto dal manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

- e) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quello posto prima dello scarico nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti. Le dimensioni e la posizione delle botole d'ispezione dei manufatti dell'impianto dovranno consentire lo svolgersi delle periodiche operazioni di manutenzione;
- f) le condotte interne all'insediamento atte al convogliamento delle acque reflue, dovranno essere periodicamente controllate e tenute in buona efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti d'ispezione;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- h) le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai tetti, non vengano fatte confluire all'impianto di trattamento ma venga prevista la loro restituzione diretta al corpo idrico superficiale;
- i) in caso di malfunzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente (comunque entro le 24 ore successive all'evento) darne comunicazione in modo scritto (tramite PEC) all'ARPAE di Piacenza e al Comune di Travo, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Travo e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

3. di fare salvo che:

- o i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche o condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. di dare atto che:

- c) resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- d) la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- e) la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'unione Montana Valli Trebbia e Luretta per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
dott.ssa Adalgisa Torselli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.